



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa

Tel. 0785/375468 – fax 0785/373419 – e-mail bosa@guardiacostiera.it – Sito internet www.bosa.guardiacostiera.it – Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 05/2015

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI PRESSO LA BANCHINA FLUVIALE DEL PORTO DI BOSCA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bosa,

RAVVISATA la necessità di ricondurre ad unitarietà le ordinanze precedentemente emanate in ordine alla regolamentazione degli ormeggi presso la banchina fluviale del porto di Bosa;

VISTO Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare, l’articolo 104 lettera v e l’articolo 115;

RITENUTO opportuno ridefinire le modalità tecniche di ormeggio delle diverse tipologie d’unità destinate ad ormeggiare presso la banchina fluviale del porto di Bosa;

CONSIDERATA la necessità di garantire il sicuro ed ordinato svolgimento delle operazioni di ormeggio e disormeggio di unità navali in prossimità della citata banchina;

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

ORDINA

Articolo 1

Il primo tratto della banchina fluviale nel porto di Bosa “A-B”, a partire dalla radice Ovest e per una lunghezza di metri 28 (ventotto), è riservato all’ ormeggio di unità da diporto/pesca in transito nel porto di Bosa.

I successivi metri 20 (venti), tratto di banchina “B-C”, sono riservati all’ ormeggio delle unità militari del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e alle unità delle altre Forze di Polizia statali e regionali in eventuale transito nel porto di Bosa; qualora in determinati periodi dell’anno non vi sia necessità di utilizzo per tale destinazione, l’ Autorità Marittima si riserva di destinare questo spazio ad altre unità in transito.

L’ulteriore tratto di banchina “C-D” di metri 28 (ventotto), è destinato alle operazioni di bunkeraggio attraverso il distributore di carburante presente in banchina; in ogni caso è vietata la sosta in suddetto tratto di banchina se non per motivi di bunkeraggio o eventuali altri casi vagliati di volta in volta dall’ Autorità Marittima.

Infine, gli ultimi 38 (trentotto) metri di banchina “D-E” sono riservati alle unità da pesca in transito nel porto di Bosa.

I richiamati tratti di banchina sono meglio rappresentati nella raffigurazione satellitare “Google Earth” allegata alla presente Ordinanza, per farne parte integrante (Allegato n. 1).

Articolo 2

Ai fini della presente Ordinanza, è da intendersi unità in transito quella che può rimanere all'ormeggio per non più di 24 (ventiquattro) ore.

Le predette unità in transito dovranno essere sempre custodite a cura del comando di bordo.

Soste maggiori potranno essere autorizzate, per iscritto, dall' Autorità Marittima, previa presentazione di apposita istanza da parte dei singoli utenti (Allegato n. 2), laddove ricorrano, in particolare, motivi legati alle condizioni di sicurezza dell'unità, ovvero qualora quest'ultima presenti certificate avarie o danni tali da inficiare la validità dei relativi certificati di sicurezza e, comunque, lo stato di navigabilità. L' autorizzazione di cui al presente comma potrà essere, altresì, rilasciata in presenza di condizioni metereologiche che non consentano di riprendere il mare in sicurezza alla scadenza del termine previsto.

È sempre fatto salvo ai sensi dell' art. 63 del Codice della Navigazione il potere del Comandante del porto di ordinare il disormeggio dell'unità da diporto in transito, qualora lo ritenesse necessario ovvero di consentire l'ulteriore ormeggio sulla base della disponibilità di spazi.

Articolo 3 – Comunicazioni preventive all' Autorità Marittima

Sarà cura dell' armatore/proprietario dell'unità comunicare all' Autorità Marittima l'arrivo in porto (con congruo anticipo ed anche via radio/mail all'indirizzo ucbosa@mit.gov.it) e i dati/recapiti relativi all'unità ed al Comando di bordo nonché la motivazione del transito. L' Autorità Marittima provvederà ad assegnare l'ormeggio e le sue modalità, ai sensi dell' art. 62 del Codice della Navigazione.

Articolo 4 – Rinforzo degli ormeggi

Sarà cura del comando di bordo di ogni singola unità all'ormeggio, in caso di avverse condizioni metereologiche, rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie. Saranno inoltre obbligati a prendere ogni misura che l'Autorità Marittima riterrà all'uopo necessaria.

Articolo 5 – Sanzioni

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall' illecito comportamento, saranno perseguiti, in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell' art. 650 del Codice Penale e dell' art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni, qualora si configuri l' illecito amministrativo.

Articolo 6 – Disposizioni finali e pubblicità

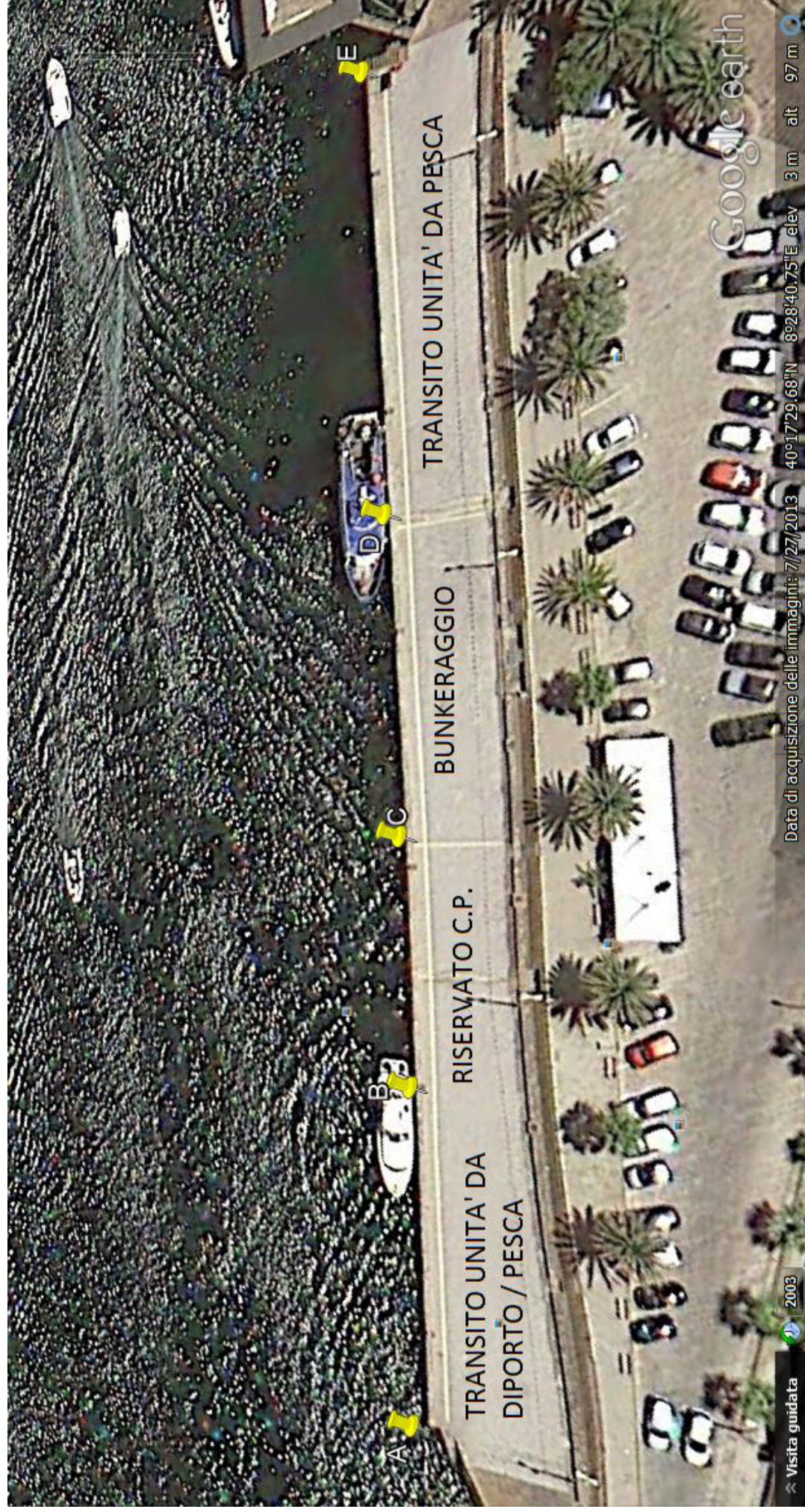
E' fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante invio agli enti interessati e tramite pubblicazione nella sezione Ordinanze del sito www.guardiacostiera.it/bosa .

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate:

- a) l' Ordinanza n. 10/2014 del 26 giugno 2014;
- b) l' Ordinanza n. 12/2014 del 13 luglio 2014;
- c) ogni altra norma in espresso contrasto con la presente Ordinanza.

Bosa, 17 giugno 2015

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Guido AVALLONE



All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
BOSA
Sezione Tecnica - Amm.va - Operativa

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA ORMEGGIO/TRANSITO IMBARCAZIONI/NATANTI DA DIPORTO/PESCA SUPERIORE ALLE 24 (VENTIQUATTRO) ORE.

Il sottoscritto Sig. _____, nato a _____ il _____ residente in _____ Via _____; in qualità di ☐ proprietario/armatore - ☐ comandante dell'unità da diporto/pesca matricola _____ denominata _____ bandiera _____

Recapiti _____ tel./email: _____;

DICHIARA

ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. sulla documentazione amministrativa, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalle false dichiarazioni ai sensi dell'art.76 del citato T.U., e di aver preso integrale visione dell'ordinanza n° 05/2015 datata 17 giugno 2015 dell'ufficio Circondariale Marittimo di Bosa in particolare degli obblighi/prescrizioni in essa contenuti;

CHIEDE

Il nulla osta a poter prolungare il periodo di permanenza presso la banchina fluviale dedicata ai transiti del porto di Bosa dal giorno _____ al giorno _____ per il seguente motivo:

_____;

Bosa, _____

Il richiedente/dichiarante

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI BOSA

Prescrizioni: _____

Nulla osta a condizione che siano rispettate le su riportate prescrizioni dell'ordinanza n° 05/2015 datata 17 giugno 2015 e le sopra riportate ulteriori prescrizioni.

Bosa, _____

IL COMANDANTE/SOTT.LE D'ISPEZIONE
